



PROVINCIA DI VENEZIA

GIUNTA PROVINCIALE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA E LA FONDAZIONE DI VENEZIA PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 7 DEL DLGS 01.12.1997 N. 468.

Progressivo Generale N° 167/2012

Seduta del 07/11/2012

Sotto la presidenza di Francesca Zaccariotto; presenti e assenti i sottonotati Assessori:

Qualifica	Componente	Presente
Presidente	Zaccariotto Francesca	PRESENTE
Vice Presidente	Dalla Tor Mario	PRESENTE
Assessore	Andreuzza Giorgia	PRESENTE
Assessore	Canali Giuseppe	PRESENTE
Assessore	D'Anna Paolino	PRESENTE
Assessore	Dalla Vecchia Paolo	ASSENTE
Assessore	Del Zotto Pierangelo	PRESENTE
Assessore	Gasparotto Giacomo	PRESENTE
Assessore	Gianni Lucio	PRESENTE
Assessore	Grandolfo Giacomo	ASSENTE
Assessore	Prataviera Emanuele	ASSENTE
Assessore	Speranzon Raffaele	ASSENTE
Assessore	Tessari Claudio	PRESENTE

Partecipa il Segretario generale STEFANO NEN

Visto il D.Lgs. 23.12.1997, n. 469, che conferisce a Regioni ed Enti Locali funzioni e compiti in materia di collocamento ordinario ed obbligatorio e di politiche attive del lavoro, con riguardo anche alle iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché altri interventi connessi in materia di formazione;

visto che con l'art. 2, lett. b), L.R. 31/98, la Regione Veneto ha conferito i compiti in materia di politica attiva del lavoro anche alla Provincia di Venezia – Servizio Politiche Attive per il Lavoro, che provvede alla gestione ed erogazione dei servizi connessi mediante i “Centri per l'Impiego”;

visto lo Statuto della Provincia di Venezia, approvato con deliberazione consiliare n. 25926/28 del 08/04/2004 e s.m.i., in particolare l'art. 2 (Principi), il quale, alla lettera c) del secondo comma, così dispone “la Provincia opererà per: [...] superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale anche al fine della affermazione del diritto al lavoro, della sua valorizzazione e tutela in tutte le possibili articolazioni”;

visto che l'art. 7 del D. Lgs. n. 468/1997, rubricato “utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione”, consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 di utilizzare i lavoratori per prestazioni di attività socialmente utili;

ricordato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 468/1997, i lavoratori “[...] sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono presso il soggetto promotore [...]. Nel caso di impegno per un orario superiore [...], ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale [...]”;

vista la deliberazione di Giunta provinciale del 17/07/2001, n. 220, prot. n. 41228, avente ad oggetto: “disciplina sull'utilizzo diretto dei lavoratori di cui all'art. 7 D. Lgs. 01/12/1997, n. 468”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 24.03.2010 relativa alla “*Convenzione con la Corte d'Appello di Venezia per l'utilizzo dei lavoratori di cui all'art. 7 del D.Lgs 01.12.1997 n. 468*”;

considerato che nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013, tra le finalità del programma n. 82, del progetto 75, sono espressamente elencate le seguenti:

- migliorare e consolidare i servizi pubblici all'impiego e sostenere l'occupabilità;
- favorire l'inserimento delle persone in difficoltà occupazionale o a rischio di marginalità sociale;

considerato che la Provincia di Venezia ritiene che l'Ente pubblico debba svolgere un ruolo attivo di accompagnamento, soprattutto nei confronti delle persone in situazione di svantaggio, sia per quanto riguarda azioni finalizzate all'inserimento lavorativo, sia mirate alla prevenzione della disoccupazione, da attuarsi anche con misure che realizzano obiettivi di rafforzamento delle competenze ed abilità per favorire l'impiego delle persone ai fini del mantenimento delle potenzialità lavorative;

vista la contingente situazione economica nonché le conseguenti ricadute sulla condizione materiale di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori e di decine di migliaia di imprese;

considerato che gli effetti dell'attuale crisi, che ha colpito i mercati finanziari, si sono rapidamente trasferiti dal sistema del credito all'economia reale con il coinvolgimento diretto delle unità produttive del territorio e della forza lavoro, e ciò risulta attestato dal sensibile aumento delle dichiarazioni di "immediata disponibilità al lavoro" (ex D.lgs 181/2000 e successive mod.), provenienti da tutti i settori merceologici, registrate dai Centri per l'Impiego provinciali;

considerato che la Corte d'Appello di Venezia ha manifestato alla Provincia di Venezia la volontà di continuare le predette forme di collaborazione, allo scopo di trovare parziale rimedio alle criticità funzionali degli uffici giudiziari, dovute ad una situazione di marcata carenza di personale, anche attraverso la disponibilità di lavoratori che svolgano attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali e di reperimento e classificazione degli atti e dei documenti ai fini interni della raccolta e custodia;

atteso che la Fondazione di Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro 3488/U, rappresentata dal Presidente pro tempore Dr. Giuliano Segre, ha manifestato la propria disponibilità, nell'incontro del 30 ottobre c.a. e confermata con nota acquisita in data 31/10/2012 al protocollo con n. 96844, a provvedere al finanziamento dei suddetti lavoratori con un apposito contributo per la realizzazione di collaborazioni istituzionali presso la Corte d'Appello, nell'ambito del suo ruolo di soggetto autonomo, moderno ed innovatore, al servizio dello sviluppo civile del territorio veneziano;

preso atto che:

la Corte d'Appello di Venezia si trova in una particolare e nota situazione di difficoltà nell'esercizio della attività istituzionale a motivo della mancanza di personale ausiliario e di cancelleria dovuta a carenza di organico, assenze giustificate ed altro;

il persistere di tale situazione comporta un continuo rallentamento dei procedimenti giudiziari e appare quindi necessario rendere effettive le garanzie ed i diritti ai cittadini attraverso tutti gli strumenti a disposizione, nonché assicurare la ragionevole durata dei processi ed un giusto processo (art. 111 della Costituzione e art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);

ricordato, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" la Provincia quale Ente Locale Autonomo più vicino al cittadino dopo il Comune, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo e che, in particolare, la Provincia di Venezia, come previsto all'art. 1 del proprio Statuto, "conforma la propria attività ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati";

valutata quindi la sussistenza di un concreto interesse pubblico da parte dei cittadini della Provincia di Venezia alla realizzazione del progetto per lo svolgimento di attività di volontariato nelle Cancellerie della Corte d'Appello di Venezia rivolto a perseguire maggiori garanzie dei diritti riconosciuti ai cittadini in materia di ragionevole durata dei processi e di giusto processo (art. 111 della Costituzione e art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);

considerato che l'attuazione del suddetto progetto in collaborazione con la Corte d'Appello e la Fondazione di Venezia soddisfa rilevanti interessi pubblici, in quanto:

- i. l'utilizzo diretto dei lavoratori colpiti dalla crisi economica consente alla Provincia di implementare programmi di politica attiva del lavoro e di convertire in senso produttivo la spesa assistenziale di integrazione al reddito, con nessun onere economico grazie al contributo finanziario della Fondazione di Venezia;
- ii. l'utilizzo diretto dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 468/1997 citato, comporta benefici per il lavoratore, il quale può esprimere le proprie capacità in un ambiente produttivo, svolgendo compiti utili alla collettività, acquisendo nuova esperienza favorevole ad un eventuale futuro reinserimento nel mondo del lavoro ed incrementando l'introito che gli deriva dall'indennità percepita, tenuto conto che le attività saranno finalizzate al mantenimento e/o sviluppo della professionalità del lavoratore, quindi ad incrementare la sua condizione di occupabilità;
- iii. è interesse della Provincia contribuire al miglioramento del funzionamento degli uffici giudiziari, con il reinserimento di detti lavoratori per attività socialmente utili;

preso atto che la spesa complessiva di € 20.000,00 per l'attuazione del suddetto progetto sarà completamente a carico della Fondazione di Venezia, che provvederà a trasferire le risorse alla Provincia di Venezia quale contributo per la realizzazione di collaborazioni istituzionali presso la Corte d'Appello di Venezia;

dato atto che l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente, non comporta l'instaurazione del rapporto di lavoro con questa Provincia;

visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto provinciale;

visto il vigente regolamento di contabilità;

ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione,

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la Corte d'Appello di Venezia e la Fondazione di Venezia per l'utilizzo di lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, nel testo allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento;
2. di dare atto che l'onere economico per le integrazioni salariali dei sopra citati lavoratori per un importo pari ad €. 20.000,00 sarà a totale carico della Fondazione di Venezia.

La suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per i motivi d'urgenza indicati in premessa

LA PRESIDENTE
FRANCESCA ZACCARIOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANO NEN